



## CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

---

Reg. Ord. n. 14 del 2014

### ORDINANZA DI BALNEAZIONE N. 14

#### LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

VISTO il Codice della Navigazione Marittima (C.d.N.) approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii;

VISTO il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006, n.22 che detta "Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico" con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli – Venezia Giulia;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. 2430: "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione – Anno 2014";

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio circondariale marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e successivamente dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto all'ordinanza di sicurezza vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTA la disposizione del Sindaco prot. n. 43074 del 02/11/2011 di nomina del Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia Privata dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO il '*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*' approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014;

### ORDINA

#### Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare 2014, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Lignano Sabbiadoro, è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
2. Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, i periodi consentiti sono compresi dal 12 aprile al 23 maggio e dal 15 settembre al 12 ottobre 2014, previa comunicazione scritta all'ufficio Demanio Marittimo del Comune e, per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
3. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono formalmente riconosciute, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché dal regolamento Comunale emanato in materia.
4. Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvataggio, così come regolamentato dall'Ordinanza di Sicurezza vigente emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado. È inoltre fatto obbligo alle strutture balneari di garantire il servizio di salvataggio nei giorni di venerdì 2 maggio e venerdì 16 maggio 2014.

### **Art. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA DI BALNEAZIONE**

1. In tutte le aree del demanio marittimo turistico ricreativo od ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza di balneazione, l'ordinanza emessa dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposto tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

### **Art. 3 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. La presente Ordinanza di Balneazione sostituisce ed abroga l'Ordinanza Balneare n. 10 di data 11.04.2013 emanata da questa Amministrazione Comunale, come modificata dall'Ordinanza Balneare n. 7 di data 11.04.2014.
3. I contravventori alle norme del Titolo II del '*Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari*' approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del CdN ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
4. La presente ordinanza, sarà pubblicata all'albo pretorio, sul sito internet del Comune [www.lignano.org](http://www.lignano.org) e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.

Lignano Sabbiadoro, lì 23.05.2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
UBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
f.to arch. Elisa Turco

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 della L.82/2005